

**BAGNOLO - CANNOLE - CARPIGNANO SALENTINO - CASTRIGNANO DE' GRECI  
CORIGLIANO - CURSI - GALATINA - MARTANO - MELPIGNANO - PALMARIGGI  
SOGLIANO CAVOUR - SOLETO STERNATIA - ZOLLINO**

**ARO N. 5/LE  
AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE  
PROVINCIA di LECCE**

**REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE  
PER QUANTITA' E QUALITA' DEI  
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI  
RIFIUTI URBANI.**

**ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA DELL'ARO CON DELIBERA n° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**APPROVATO CON DELIB. DI C.C. n° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

## **Premessa**

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ss.mm.ii (Norme in materia ambientale) e disciplina l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla vigente normativa, per il territorio ricompreso nell'Ambito di Raccolta Ottimale di riferimento, il tutto nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2 lett. e) stesso D.Lgs.

L'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, rimette al Consiglio Comunale la determinazione della disciplina per l'applicazione del tributo TARI, tra cui rientra anche l'adozione dei provvedimenti di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.

### **Art. 1 – Classificazione dei rifiuti**

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cod. civ.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;

- f) i rifiuti da attività di servizi;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

## **Art. 2 – Requisiti generali**

1. Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfano i seguenti requisiti:

- a. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- b. siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 5, "Criteri quantitativi", del presente regolamento;
- c. siano conferiti attraverso il servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
- d. siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio dell'ARO e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

2. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- a. l'applicazione del Tributo TARI alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo Regolamento così come previsto dalla normativa vigente;
- b. la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento o dell'avvio a recupero dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del Comune e del gestore del servizio.

3. Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:

- a. siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi;
- b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
- c. presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- o consistenza non solida;

- polveri;
- materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

### **Art. 3. - Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo TARI e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi elencati nell'art. 4 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

### **Art. 4 - Criteri qualitativi**

1. Fermo restando il rispetto dei criteri riportati agli artt. 2 e 3, sono assimilati i rifiuti speciali non pericolosi la cui merceologia è compatibile con quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili non contenenti residui di sostanze pericolose);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- moquette, linoleum, tappezzerie;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni, non dei degenti infettivi;
- rifiuti verdi.

#### **Art. 5 - Criteri Quantitativi**

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi (con esclusione degli imballaggi terziari) prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 300% il valore massimo del coefficiente Kd di produzione specifica per categoria di attività di cui alle tabelle A e B (in allegato) di produzione Kg/mq per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27/04/1999 n. 158 - "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 in materia di imballaggi e ss.mm e integrazioni.

#### **Art. 6 - Norme finali**

1. Tutte le disposizioni regolamentari vigenti nel Comune e nell'A.R.O. ed incompatibili con gli articoli precedenti, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente

Regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

TABELLA A

<b>Kd Coefficiente produzione Kg/m<sup>2</sup>anno</b>		
<b>Attività per comuni fino a 5000 abitanti</b>		<b>Kd max</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	6,50
3	Stabilimenti balneari	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	4,55
5	Alberghi con ristorante	13,64
6	Alberghi senza ristorante	8,70
7	Case di cura e riposo	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	9,26
9	Banche ed istituti di credito	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	95,75
21	Discoteche, night club	15,43

TABELLA B





<b>Kd Coefficiente produzione Kg/m<sup>2</sup>anno</b>		
<b>Attività per comuni &gt; 5000 abitanti</b>		<b>Kd max</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50
2	Cinematografi e teatri	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,55
5	Stabilimenti balneari	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	5,04
7	Alberghi con ristorante	12,45
8	Alberghi senza ristorante	9,50
9	Case di cura e riposo	9,62
10	Ospedali	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	10,30
12	Banche ed istituti di credito	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	98,90
28	Ipermercati di generi misti	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	72,55
30	Discoteche, night club	16,80

**ARO LE/5 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO RACCOLTA, SPAZZAMENTO E  
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DA PARTE DEI COMUNI**

**ASSEMBLEA PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI GALATINA**

**FOGLIO PRESENZA DEL 06.11.2014**

**Galatina**

COMUNE	FIRMA
Bagnolo del Salento	
Cannole	
Carpignano salentino	
Castrignano dei Greci	
Corigliano D'Otranto	
Cursi	 (Ass)
Martano	
Melpignano	
Palmariggi	
Sogliano Cavour	
Soledo	
Sternatia	
Zollino	
Galatina	